

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'avv. Alessandro Benincampi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 1/2020**

nel procedimento con prot. n. 1 del 2020, instaurato d'ufficio *ex art.* 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI del 3 febbraio 2020, relativo alla Gara 1<sup>a</sup> prova serie A2 Firenze, 1 febbraio 2020; procedimento instaurato nei confronti dell'atleta Marc Razvan Denis, tesserato, e dell'affiliato La Costanza A. Massucchi (codice 000078), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

**IN FATTO**

In occasione della Gara 1<sup>a</sup> prova serie A2 tenutasi a Firenze il 1 febbraio 2020, risulta che l'atleta Marc Razvan Denis – tesserato dell'affiliato La Costanza A. Massucchi (codice 000078), Ginnasta Straniero non residente – sia entrato in gara nel 1<sup>o</sup> turno di lavoro all'attrezzo Anelli, eseguendo l'esercizio su n. 4 attrezzi. In particolare, l'atleta ha eseguito n. 3 esercizi rispettivamente agli anelli (con punteggio 11,15), alle parallele (con punteggio 12,00) e alla sbarra (con punteggio 11,00). Successivamente ha eseguito l'esercizio del cavallo c.m., con punteggio 12,85.

A seguito di rituale Atto di fissazione della data in cui si assume la pronuncia, le persone interessate facevano pervenire Memorie difensive. Veniva altresì svolta attività istruttoria mediante richieste di documenti al Presidente di Giuria, al Segretario di Gara nonché agli Uffici federali. Venivano all'uopo trasmessi Verbale di Gara con note, Classifica provvisoria e Norme Tecniche 2020.

La questione, anche alla luce delle Memorie difensive e dell'ampia attività istruttoria svolta, è matura per la decisione.

**IN DIRITTO**

La questione sottoposta alla cognizione dello scrivente si fonda sulla presunta violazione delle "Norme Tecniche 2020" le quali, fra le "Note di carattere generale per la Serie A2 Regular Season per la sezione GAM", indicano nel numero di *tre* il massimo apporto tecnico di un ginnasta straniero non residente.

Dal punto di vista oggettivo, la partecipazione a *quattro* esercizi da parte dell'atleta è circostanza accertata nel presente procedimento, alla luce delle dichiarazioni con fede privilegiata del Presidente di Giuria e del Segretario di Gara – successive all'attività istruttoria svolta – e delle difese dell'affiliato.

Dal punto di vista soggettivo, deve riconoscersi come l'atleta e l'affiliato fossero tenuti a conoscere la regolamentazione di gara prima ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia.

In relazione alla posizione dell'affiliato – responsabile oggettivamente *ex art. 5, lett. a)*, del Regolamento di Giustizia – le difese presentate hanno fatto emergere una consapevolezza della irregolare partecipazione al quarto esercizio dell'atleta loro tesserato e dell'influenza sul corretto svolgimento dell'attività federale, avendo portato all'emanazione di una Classifica provvisoria di gara da parte dei relativi Ufficiali di Gara.

Deve, tuttavia, rilevarsi come l'affiliata abbia lodevolmente presentato un'ammissione di colpevolezza in sede di Memoria difensiva e abbia pienamente collaborato con lo scrivente GSN nel corso del procedimento. Condotta, questa, rilevante per la determinazione della sanzione.

In ragione di ciò, si ritiene che il grado di colpa nella violazione sia minimo, dovendosi applicare la sanzione minima dell'ammenda giacché commessa a titolo di colpa (essendo stata ammessa dall'affiliato) che ha *"influito sul regolare svolgimento dell'attività federale"* *ex art. 11, comma 2* (essendo stata rilevata dal Presidente di Giuria e dal Segretario di Gara). Peraltro, dalla condotta procedimentale dell'affiliato risulta integrata altresì la circostanza attenuante *ex art. 20, comma 2, lett. e)*, del Regolamento di Giustizia, con conseguente diminuzione della sanzione nella sua misura massima (un terzo).

In relazione alla posizione dell'atleta, il grado di colpevolezza è modesto, anche in ragione delle circostanze di gara e dell'affidamento riposto nel tecnico dell'affiliato nel momento in cui è stato chiamato a eseguire l'esercizio, ancorché – specularmente alla posizione dell'affiliata – la condotta abbia influito sul corretto svolgimento dell'attività federale. Per tale ragione, si ritiene applicabile la sanzione dell'ammonizione *ex art. 11 comma 1*, del Regolamento di Giustizia nella sua misura minima con la circostanza attenuante *ex art. 20, comma 2, lett. e)*, del Regolamento di Giustizia, con conseguente diminuzione della sanzione nella sua misura massima (un terzo).

Quanto alla Classifica di gara, deve dichiararsi inefficace il punteggio conseguito nel 4° esercizio, con conseguente rimodulazione della Classifica. Risulta, dall'istruttoria svolta, che *"se il Ginnasta straniero non fosse salito sull'attrezzo nell'ultimo esercizio, 4<sup>^</sup> per Lui, la squadra avrebbe ottenuto un totale generale di P. 149,75 anziché 150,800"*. Inoltre, *"entra in classifica il punteggio di 11.70 conseguito da Andrea Amato e La Costanza 1884 Andrea Massucchi ASD passa dal settimo all'ottavo posto"*.

**P.Q.M.**

lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna l'atleta tesserato Marc Razvan Denis all'ammenda pari a 66,30 Euro, per la violazione degli artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, del Regolamento di Giustizia;
- condanna l'affiliata La Costanza A. Massucchi (codice 000078) all'ammenda pari a 333,50 Euro per la violazione degli artt. 2, comma 2, e 6, comma 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia; con regime di responsabilità solidale *ex art. 6, comma 3*,

Regolamento di Giustizia;

- rende inefficace *ex tunc* il risultato di gara conseguito dall'atleta Marc Razvan Denis nell'ultimo esercizio cavallo c.m., con punteggio 12,85, Gara 1^ prova serie A2 Firenze, 1 febbraio 2020 – nonché ogni altro effetto correlato sulla Classifica per l'atleta e per l'affiliata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la riformulazione da parte degli organi e uffici competenti della classifica finale della Gara 1^ prova serie A2 tenutasi a Firenze il 1 febbraio 2020.

Roma, 13 febbraio 2020.

*avv. Alessandro Benincampi*  
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

